



COMUNE DI SONOGNO

Norme di attuazione del Piano Regolatore

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI STATO

come alla ris. no. 148 del 15.1.98

E. C. H. K.

PIANO REGOLATORE DEL COMUNE DI SONOGNO

NORME DI ATTUAZIONE

ALLESTITO DAL MUNICIPIO IN DATA

23 aprile 1991

Il sindaco

Il segretario

ESAME PRELIMINARE DEL DIPARTIMENTO DELL' AMBIENTE

Data

25 settembre 1991

Modificato in data

Motivo

settembre 1993

a seguito esame preliminare

ADOZIONE DELL' ASSEMBLEA COMUNALE IN DATA

22 maggio 1995

Il presidente

Il relatore commissionale

Il segretario

ANNUNCIO SUL FOGLIO UFFICIALE

No.

del

71

5 sett. 1995

PUBBLICAZIONE PRESSO LA

CANCELLERIA COMUNALE

dal 11-9-1995

al 10-10-1995

APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

RISOLUZIONE No.

del

con / senza modifiche

INDICE

I. NORME INTRODUTTIVE

- Art. 1 Base legale, legislazione applicabile
- Art. 2 Comprensorio
- Art. 3 Componenti
- Art. 4 Obiettivi del PR

II. NORME EDIFICATORIE GENERALI

- Art. 5 Condizioni per l'edificabilità di un fondo
- Art. 6 Siti e paesaggi pittoreschi protetti dal Cantone
- Art. 7 Definizioni
- Art. 8 Costruzioni accessorie
- Art. 9 Attività lavorative poco moleste
- Art. 10 Opere esterne ai fabbricati e loro aspetto
 - 10.1 Tutela ambientale e recinzioni
 - 10.2 Linee aeree elettriche e telefoniche
- Art. 11 Altezze
- Art. 12 Tetti
- Art. 13 Distanze verso l'area pubblica
- Art. 14 Distanze verso i corsi d'acqua
- Art. 15 Distanza verso l'area forestale

III. PRESCRIZIONI PARTICOLARI

A. PIANO DEL PAESAGGIO

- Art. 16 Area forestale
- Art. 17 Zona agricola
- Art. 18 Zona di salvaguardia dell'immagine storico-ambientale del NV
- Art. 19 Componenti naturali e paesaggistiche :
 - 19.1 Zona di protezione della natura
 - 19.2 Zone di protezione del paesaggio
 - 19.3 Elementi naturali e strutture protetti

- Art. 20 Zona senza destinazione specifica
- Art. 21 Sorgenti, captazioni e zone di protezione delle acque
- Art. 22 Idrografia
- Art. 23 Zone soggette a forze naturali
- Art. 24 Monumenti culturali protetti
- Art. 25 Ritrovamenti archeologici
- Art. 26 Monumenti naturali
- Art. 27 Depositi
- Art. 28 Edifici situati fuori dalle zone edificabili

B. PIANO DELLE ZONE

- Art. 29 Finalità
- Art. 30 Territorio fuori dalle zone edificabili
- Art. 31 Elenco delle zone di PR
- Art. 32 Zona dei vecchi nuclei NV
- Art. 33 Zona di sviluppo edilizio R2
- Art. 34 Zona edificabile d'interesse comunale ZEIC

C. PIANO DEL TRAFFICO

- Art. 35 Autorimesse e posteggi
- Art. 36 Disciplina del traffico

D. PIANO DELLE ATTREZZATURE ED EDIFICI DI INTERESSE PUBBLICO

- Art. 37 Attrezzature ed edifici di interesse pubblico (AEP)

A L L E G A T O A

Prescrizioni particolari

L N O R M E I N T R O D U T T I V E

Art. 1

Base legale

1.1 Il piano regolatore (PR) comunale prende origine dalla Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT) e relativa Legge cantonale di applicazione, nonché dalla Legge edilizia cantonale del 19 febbraio 1973 (LE) col relativo regolamento d' applicazione del 22 gennaio 1974 (RALE)

Legislazione applicabile

1.2 Per quanto non esplicitamente disposto dalle presenti norme sono applicabili la LE e il RALE unitamente alla Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), alla relativa ordinanza, ed alle altre leggi e prescrizioni federali, cantonali, comunali, sulla protezione del paesaggio e della natura, sui valori storici ed artistici, sulle foreste, sulle acque, nonché le altre leggi che riguardano direttamente o indirettamente la materia.

Art. 2

Comprensorio

Il piano regolatore disciplina l'uso di tutto il territorio giurisdizionale del Comune di Sonogno.

Art. 3

Componenti

Il Piano Regolatore si compone:

a) di rappresentazioni grafiche , ossia:

In scala 1 : 10'000 :

- piano del paesaggio

In scala 1 : 2'000

relativamente al comprensorio del fondovalle :

- piano del paesaggio fondovalle

- piano delle zone

- piano del traffico, delle attrezzature ed edifici d' interesse pubblico o collettivo (AP - EP)

- piani indicativi dei servizi pubblici

In scala 1 : 500 :

- piano del nucleo principale, localizzazione interventi

- b) - delle presenti norme di attuazione
- c) - della relazione tecnico-economica, con l'indicazione dell'ordine progressivo degli interventi pubblici ed il coordinamento delle fasi di attuazione (piano di attuazione).

Art. 4

Obiettivi del PR

- 4.1 Il PR ha come obiettivo di provvedere principalmente :
- a) alla salvaguardia del nucleo di vecchia formazione, tramite sia il mantenimento e la valorizzazione dei suoi contenuti storico- evolutivi interni, alla tutela del complesso paesaggistico ed ambientale esterno dell'agglomerato ed alla protezione e valorizzazione dell'ambiente
 - b) Alla tutela, mantenimento e valorizzazione dei nuclei montani
 - c) Al recupero delle strutture edilizie di importanza storica ed ambientale, singole o raggruppate, la cui sostanza edificata è caratteristica dell'ambiente antropico
 - d) Alla salvaguardia ed alla protezione delle componenti naturalistiche e paesaggistiche, con particolare riferimento al comprensorio del fondovalle
 - e) Alla definizione della potenzialità agro - pastorale
 - f) Alla regolamentazione delle attività edilizie
 - g) All'ubicazione degli edifici ed attrezzature di interesse pubblico o collettivo
 - h) All'ubicazione ed al dimensionamento della zona edificabile d'interesse comunale (ZEIC).
- 4.2 Il PR crea con la sua adozione la presunzione di pubblica utilità per tutte le espropriazioni e imposizioni previste.

II. NORME EDIFICATORIE GENERALI

Art. 5

Condizioni per la edificabilità di un fondo

Un fondo è edificabile, nella misura stabilita dalle disposizioni di zona, alle seguenti condizioni cumulative:

- a) se è situato in una zona definita edificabile dal PR (piano delle zone) ;
- b) se è urbanizzato (art. 19 e 22 Legge federale sulla pianificazione del territorio, (LPT);

Art. 6

Siti e paesaggi pittoreschi protetti dal Cantone

- 1. I siti e paesaggi pittoreschi protetti dal Cantone sono definiti nel relativo piano in scala 1 : 10'000 stabilito dal Consiglio di Stato in data 16. 12. 1975.
- 2. Le costruzioni, le ricostruzioni e ogni altro intervento devono essere tali da non alterare i siti pittoreschi e da non deturpare i paesaggi pittoreschi.

Art. 7

Definizioni

7.1 Definizioni contenute nella Legge edilizia

Per le definizioni delle distanze e del modo di misurarle, come pure della sistemazione del terreno o di altre analoghe norme edificatorie generali, valgono le norme della LE e del RALE.

7.2 Riattamento

Intervento di ripristino edilizio, senza ampliamenti, avente essenzialmente l'effetto di perpetuare una situazione esistente, senza cambiamento di destinazione, e quindi senza particolari ripercussioni sull'aspetto culturale proprio e sull'ambiente storico circostante.

7.3 Trasformazione

Ristrutturazione edilizia con cambiamento di destinazione, comprendente il riattamento planivolumetrico ed estetico degli edifici.

La trasformazione dovrà essere operata in modo da assicurare l'inserimento corretto della costruzione risultante nell'ambiente storico e culturale circostante.

7.4 Ricostruzione

Ripristino di un edificio demolito o distrutto di recente.

Le ricostruzioni devono approssimativamente corrispondere alle opere edilizie originarie da esse sostituite, e comunque nel rispetto delle prescrizioni di P.R.

7.5 Ampliamento

Aumento della volumetria di un edificio.

Le parti di nuova aggiunta dovranno essere operate in modo da assicurare l'inserimento corretto della costruzione nell'ambiente storico-culturale circostante.

Art. 8

Costruzioni
accessorie

Si ritengono accessorie le costruzioni al servizio di un fabbricato principale, che non siano destinati all'abitazione o al lavoro.

L'impianto planivolumetrico deve corrispondere, nelle misure, nella forma e nei materiali usati, alle esigenze del rispetto ambientale costruito e naturale circostante.

Art. 9

Attività lavorative
poco moleste

Nelle zone dei nuclei di Sonogno e " ai Ticco ", nonché in quella di sviluppo edilizio di cui agli art. 32 e 33 delle presenti norme sono consentite tutte le attività lavorative poco moleste che si relazionano particolarmente allo sviluppo socio-economico dell'Alta Valle in generale e di Sonogno in particolare.

Si richiamano inoltre le ordinanze OIF e OIAT della "Legge federale sulla protezione dell'ambiente".

Art. 10

Opere esterne ai fabbricati e loro aspetto

Se non altrimenti specificato nelle prescrizioni particolari di cui al cap. III delle presenti norme di attuazione, valgono i seguenti disposti :

10. 1 Tutela ambientale e recinzioni

-
- a) Gli spazi esterni non edificati compresi tra gli edifici, i fondi privati contigui e l'area pubblica devono essere mantenuti in condizioni decorose e rispettose dell'ambiente circostante.
 - b) Sono ammesse solo recinzioni formate da muri in pietra naturale oppure da staccionate in legname rotondo (barcolle), entrambe di altezza massima pari a ml 1,00, misurate, se i due fondi confinanti non sono allo stesso livello, dal piano più elevato.

Nel caso specifico di delimitazioni di orti sono ammesse recinzioni costituite da rete metallica di altezza massima pari a ml 1,40.

10. 2 Linee aeree elettriche e telefoniche

Nelle zone dei nuclei montani, di cui all'art. 27 delle presenti norme, le linee aeree elettriche e telefoniche sono vietate.

Art. 11

Altezze

1. L'altezza degli edifici viene misurata dal terreno naturale al filo superiore del cornicione di gronda.
2. E' stabilita un'altezza massima degli edifici di ml 7,00.
3. Al fine di ottenere un miglioramento delle caratteristiche degli edifici (sia per le loro qualità abitative, sia per la loro sistemazione ambientale), la cui superficie edificata risulta distribuita su parti di territorio aventi una pendenza media superiore al 40 %, è autorizzato un aumento dell'altezza degli edifici stessi pari a ml 1,80.

Art. 12

Tetti

1. I tetti devono essere a due falde con colmo unico.
2. La pendenza delle falde deve essere compresa fra il 70 % ed il 100 %.
3. La linea di colmo deve essere parallela alla facciata più lunga dell'edificio.
4. Le coperture dovranno essere eseguite con i seguenti materiali :
 - con piode nella "Zona dei vecchi nuclei" (Sonogno e ai Ticc), nei "Nuclei montani" (Püscennegro e Monte) e nei "Gruppi di rustici nel comprensorio del fondovalle";
 - con tegole di terracotta di colore bruno, tipo " Marsigliesi " oppure " a cuore ", tegole di cemento grigie o piode nelle zone di sviluppo edilizio ;
 - con piode o tegole di cemento grigie nelle rimanenti parti del territorio.

Art. 13

Distanze verso
l'area pubblica

1. Le costruzioni devono rispettare la distanza di:
 - ml 7,00 dall'asse della strada di traffico principale ritenuto un minimo di ml 4,00 dal ciglio (strada cantonale)
 - ml 4,50 dall'asse delle strade di servizio (strade di servizio comunali), ritenuto un minimo di ml 3,00 dal ciglio, fatta eccezione per la zona del vecchio nucleo nella quale non è imposto arretramento alcuno.
2. Il Municipio può concedere deroghe a tali distanze segnatamente:
 - per le trasformazioni, riattazioni, sopraelevazioni di fabbricati esistenti, a condizione che sia salvaguardata la sicurezza del traffico.
 - per costruzioni e attrezzature di interesse pubblico.

Sono riservate le competenze del Dipartimento per quanto concerne la distanza dalla strada cantonale.

Art. 14

Distanze verso
i corsi d'acqua

La distanza di un edificio dal ciglio esterno degli argini, rispettivamente dalla riva naturale degli alvei non corretti, deve essere di almeno ml 6,00.

Eccezioni possono essere concesse di volta in volta dal Dipartimento dell'Ambiente.

Art. 15

Distanze verso
l'area forestale

Tutte le costruzioni devono distare almeno ml 10,00 dalla linea di accertamento forestale stabilita dall'autorità competente.

Sentita l'autorità forestale, il Municipio, in casi eccezionali, può ridurre la distanza dal bosco se l'edificabilità del fondo è ostacolata in modo rilevante.

Va però sempre e in ogni caso rispettato un minimo di distanza di ml 6,00.

III. PRESCRIZIONI PARTICOLARI

A. PIANO DEL PAESAGGIO

Art. 16

Area forestale

L'area forestale è inserita nel piano a titolo indicativo, in base all'accertamento della natura del soprassuolo operata dall'autorità competente.

Essa è soggetta alle legislazioni federale e cantonale in materia.

Art. 17

Zona agricola

La zona agricola comprende i terreni che per la loro idoneità devono essere riservati all'utilizzazione agricola.

Edificabilità

Nuove costruzioni e impianti sono ammessi solo se indispensabili all'esercizio dell'agricoltura.

Le eccezioni, in conformità dell'art. 24 LPT e diritto federale e cantonale d'applicazione, sono ammesse unicamente se non si oppongono agli interessi della gestione agricola del territorio.

L'ubicazione e l'aspetto delle costruzioni e degli impianti devono conformarsi alle finalità della protezione dell'ambiente e del paesaggio.

Sui fondi agricoli compresi nel perimetro della zona di salvaguardia dell'immagine storico-ambientale del vecchio nucleo, di cui all'art. 18, è vietata ogni e qualunque costruzione, serre comprese.

Coltivazione dei terreni

- I terreni agricoli devono essere coltivati in modo razionale.
- Il proprietario che intende abbandonare la coltivazione è tenuto a darne tempestivamente avviso al Municipio; l'abbandono è presunto se il proprietario non ha provveduto alla coltivazione per due anni consecutivi.
- Il Municipio può affidare la coltivazione dei fondi abbandonati a terzi; esso può anche provvedervi direttamente quando ciò sia richiesto da circostanze speciali.

Art. 18

Zona di salvaguardia dell'immagine storico-ambientale del vecchio nucleo

1. Nel territorio protetto è permessa l'utilizzazione agricola dei fondi, ritenuto che, in linea di principio, i terreni prativi devono essere mantenuti tali, e regolarmente sfalciati.
Il Municipio può affidare la falciatura degli stessi a terzi o provvedervi direttamente nel caso in cui la coltivazione di questi terreni venisse abbandonata dai proprietari o quando sia richiesto da circostanze particolari.
2. I fabbricati esistenti nella zona possono essere riattati e trasformati nei limiti generali delle attuali volumetrie. È ammessa la ricostruzione di edifici o parti di edifici pericolanti.
Eventuali ampliamenti potranno venire concessi unicamente per ragioni igienico-sanitarie oppure - per le sole residenze primarie - in relazione alla crescita o allo stato evolutivo dell'economia domestica.
Gli interventi edili di cui sopra dovranno rispettare le norme materiali istituite per la zona del vecchio nucleo (NV, art. 32).
Per le costruzioni esistenti ai mappali no 2 , 56 e 222 valgono inoltre le prescrizioni particolari di cui all'allegato A.
3. Sono vietate nuove costruzioni di qualunque tipo, comprese quelle a scopo agricolo di cui all'art. 17, ed in genere ogni modificazione dello stato fisico ed estetico dei fondi.

Art. 19

Componenti naturali e paesaggistiche

Per la salvaguardia di queste componenti di PR fanno stato le seguenti disposizioni :

19.1 Zone di protezione della natura

- a) Le zone di protezione della natura comprendono aree di particolare valore naturalistico e sono indicate nel Piano del paesaggio del fondovalle in scala 1 : 2000.
I loro contenuti sono integralmente protetti e devono essere conservati intatti.
- b) In queste zone sono ammessi solo interventi di manutenzione, di gestione e di ripristino, miranti alla valorizzazione dei biotopi presenti e alla conservazione delle popolazioni vegetali e animali presenti.

- c) Il Comune sorveglia regolarmente lo stato delle zone di protezione della natura e organizza i necessari interventi di gestione qualora questi venissero a mancare.

Per ogni intervento sarà richiesto il preavviso dell'Autorità cantonale competente.

Sono vietate in particolare:

- la raccolta e la manomissione di vegetali ;
- l'uccisione e la cattura di animali ;
- l'introduzione di specie vegetali ed animali estranee all'ambiente ;
- ogni forma di occupazione anche temporanea ;
- il deposito di materiale di qualsiasi genere, eccezion fatta per le aree specificamente definite dal PR.

Deroghe per la raccolta di piante o animali a scopi scientifici possono essere concesse dal competente Ufficio cantonale.

- d) Le zone di protezione della natura inserite nel piano sono :

- | | |
|------|---|
| NA 1 | il bosco di golena ; |
| NA 2 | i fiumi Redorta e Verzasca e le loro rive naturali ; |
| NA 3 | i prati secchi e i lembi di bosco a monte del nucleo, località Mott, Fontana e Rarnpin. |

19.2 Zone di protezione del paesaggio

- a) Le zone di protezione del paesaggio comprendono aree di particolare valore paesaggistico. Ogni intervento deve dunque essere subordinato al rispetto delle caratteristiche e dell'armonia presenti nel territorio protetto.
- b) In particolare sono vietate l'eliminazione di elementi naturali o storico-culturali caratteristici, grosse modifiche della morfologia del terreno, le coltivazioni in serra ed in vivai di grandi superfici e la costruzione di nuovi elettrodotti.

- c) L'ubicazione, l'aspetto e le dimensioni di eventuali interventi edili ai sensi dell'art. 24 LPT dovranno conformarsi alle finalità di protezione. La domanda di costruzione dovrà essere accompagnata da un piano di sistemazione esterna dettagliato contenente indicazioni riguardanti tipo e ubicazione di eventuali piantagioni, cinte e pavimentazioni.
- d) Le zone di protezione del paesaggio inserite nel PR sono comprensori agricoli a stretto contatto con le zone di protezione della natura di cui all'art. 19. 1 .

19.3 Elementi naturali e strutture protetti

- a) Sono considerati elementi naturali protetti i seguenti oggetti o ambienti di particolare pregio naturalistico e/o paesaggistico :
 - quelli segnalati esplicitamente nel Piano del Paesaggio e cioè:
 - a) le siepi naturali e i boschetti;
 - b) gli alberi pregevoli;
 - c) i biotopi umidi;
 - d) i prati secchi.
 - i muri a secco.
- b) In generale è vietata qualsiasi manomissione o intervento che possa modificarne l'aspetto, le caratteristiche o l'equilibrio biologico. Deroche possono essere autorizzate dal Municipio d'intesa con l'Autorità cantonale competente.
- c) Le condizioni degli elementi naturali protetti sono regolarmente sorvegliate dal Municipio, il quale provvede ad organizzare eventuali interventi di gestione qualora non lo facessero i proprietari. Per ogni intervento è richiesto il preavviso dell'Autorità cantonale competente.
- d) Il Municipio segnala mediante raccomandata ai proprietari la presenza sui loro fondi degli elementi naturali protetti.

Art. 20

 Zona senza
 destinazione
 specifica

Comprende quelle parti di territorio non altrimenti definite nel Piano Regolatore, per le quali è ammesso il mantenimento dello stato attuale dei fondi.

Art. 21

 Sorgenti, capta-
 zioni e zone di
 protezione delle
 acque

Per le sorgenti, le captazioni di acqua potabile e le zone di protezione delle acque valgono le prescrizioni della LIA e della LAIA, nonché le "Direttive per la determinazione dei settori di protezione delle acque, delle zone e aree di protezione delle acque sotterranee" emesse dall'Ufficio federale della protezione dell'ambiente nell'ottobre 1977.

Art. 22

 Idrografia

Tutte le opere o i lavori che abbiano influsso diretto o indiretto sulla situazione idrologica esistente devono tener conto degli obiettivi di protezione formale e ambientale dei corsi d'acqua.

In particolare deve essere salvaguardata l'integrità e l'accessibilità alle rive.

Restano riservate le disposizioni della legislazione contro l'inquinamento delle acque.

Art. 23

 Zone soggette a
 forze naturali

Le zone soggette a forze naturali segnalate nei piani sono:

- ZP 1 : Zona valangaria (località " Piantagione")
- ZP 2 : Zona valangaria (località " Friaa Sücc")
- ZP 3 : Zona valangaria (località " Reschedela")
- ZP 4 : Zona valangaria (alpe di Carded)
- ZP 5 : Zona valangaria indicativa (località " Montadell")
- ZP 6 : Zona valangaria indicativa (località "Fracèd")
- ZP 7 : Zona valangaria indicativa (località "Fracèd")
- ZP 8 : Scoscendimenti di terreni sciolti (loc. Fraciascia)
- ZP 9 : Franamento in località Corting (alpe Mügaia)
- ZP 10 : Scoscendimenti di terreni sciolti

Fintanto che sussistono i pericoli sopra elencati, è proibita in queste zone la costruzione di edifici ed installazioni che

servono ad alloggiare persone o animali oppure che siano utilizzati regolarmente per lavoro.

Il Municipio, sentito il parere dell'Autorità cantonale ha la facoltà di richiedere una perizia che stabilisca il grado di pericolosità, qualora una domanda di costruzione dovesse interessare queste zone, ed imporre le necessarie misure di protezione.

Art. 24

----- Monumenti culturali protetti

Sono soggetti a speciale protezione i seguenti oggetti:

- MC 1 Chiesa parrocchiale e campanile, mapp. 80
- MC 2 Forno pubblico, mapp. 76
- MC 3 Cappella, mapp. 157
- MC 4 Cappella, mapp. 141 A
- MC 5 Cappella, mapp. 219 B
- MC 6 Affresco murale ("Madonna"), mapp. 53A
- MC 7 Affresco murale ("L'ultima giudicazione"), mapp. 41A
- MC 8 Affresco murale ("Madonna"), mapp. 58A
- MC 9 Affresco murale ("Giovanni Battista"), mapp. 75A
- MC 10 Affresco murale (di riporto), mapp. 73A
- MC 11 Affresco murale ("Madonna"), mapp. 168A
- MC 12 Massi cuppellati (località Pianchette)
- MC 13 Massi cuppellati (località Scimimott, Corte)
- MC 14 Massi cuppellati (località Cansgell)
- MC 15 Sprùgh (località Gana, Val Vogornesso)
- MC 16 Sprùgh (località Sprùgh, Val Vogornesso)

Sono vietati gli interventi che potrebbero danneggiare l'integrità degli stessi.

I proprietari di questi beni hanno l'obbligo di provvedere alla loro conservazione e di astenersi dal farne uso indecoroso; allo scopo di difendere la visibilità e la prospettiva, il Municipio può prescrivere speciali distanze ed altre norme particolari.

Il Comune può concedere un sussidio per le opere di restauro dei beni culturali quando il sacrificio richiesto al proprietario risultasse eccessivamente oneroso.

Restano riservati i disposti legislativi cantonali in materia di monumenti storici e artistici.

Art. 25

Ritrovamenti
archeologici

I contenuti archeologici del comprensorio sono protetti in virtù del Decreto legislativo per la tutela dei ritrovamenti archeologici del 26 gennaio 1942.

Chiunque scavando nel proprio o nell'altrui terreno scoprisse oggetti archeologici, reliquie di tombe o altre costruzioni antiche, deve sospendere lo scavo, provvedere perchè nessuno manometta i ritrovamenti e darne immediata comunicazione al Municipio e all'Ufficio cantonale dei monumenti storici del Dipartimento dell'ambiente.

Art. 26

Monumenti
naturali

I monumenti naturali segnati sul piano hanno carattere indicativo.

E' proibito qualsiasi intervento che possa modificare il loro stato fisico attuale.

Sono segnalati i seguenti oggetti:

MN 1 cascata della Froda (Val Redorta)
MN 2 alveo fiume Redorta con pozza naturale
MN 3 cascata di Sprügh (Val Vogornesso)

Art. 27

Depositi

Su tutto il comprensorio comunale sono vietati i depositi, gli scarichi e le deponie di ogni genere, salvo che nelle zone appositamente riservate dal P.R.

Art. 28

Edifici situati
fuori dalle zone
edificabili

Ogni intervento relativo agli edifici situati fuori dalle zone edificabili è definito, ai sensi dell'art. 73 LALPT, nell'inventario relativo allegato (sotto lettera B) alle presenti norme di attuazione.

B. PIANO DELLE ZONE

Art. 29

Finalità

La divisione del territorio comunale in zone è stabilita dal piano delle zone che ne precisa i caratteri, la tipologia delle costruzioni, i requisiti e i vincoli edificatori.

Art. 30

Territorio fuori delle zone edificabili

1. Comprende tutto il territorio giurisdizionale del Comune non definito come zona edificabile del piano delle zone.
2. L'edificabilità, riservate le eventuali ulteriori limitazioni previste dalle norme di attuazione del Piano del Paesaggio, è disciplinata dall'art. 24 LPT e dalla legislazione cantonale d'applicazione.

Art. 31

Elenco delle zone di P.R.

Sono stabilite le seguenti zone:

- | | |
|---|------|
| - Zona dei vecchi nuclei | NV |
| - Zona di sviluppo edilizio | R2 |
| - Zona edificabile d'interesse comunale | ZEIC |
| - Zona di ristrutturazione d'interesse comunale | ZR |

Le disposizioni specifiche concernenti queste zone sono elencate negli articoli successivi.

Art. 32

Zona dei
vecchi nuclei
NV

1. La zona NV si estende agli agglomerati storici di Sonogno e dei " Ticc ", che presentano un elevato interesse ambientale.
2. In questa zona sono ammessi:
 - i riattamenti,
 - le trasformazioni,
 - le ricostruzioni
 - gli ampliamenti

a condizione che risultino rispettate le specifiche caratteristiche strutturali e tipologiche locali e salvaguardati gli spazi liberi preesistenti.

In particolare si auspica la ricostruzione dei diroccati ai sedimi mapp. no. 11, 54 e 70 indicati sul piano no 2.2 in scala 1 : 500.

3. Gli ampliamenti di cui sopra sono concessi unicamente
 - per ragioni statiche o igieniche
 - in relazione alla crescita dell' economia domestica per le sole residenze primarie

Essi possono essere attuati nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a confine se senza aperture
- ad almeno ml 1,50 dal fondo contiguo se con aperture

rispettate comunque le seguenti distanze tra edifici :

- in contiguità o a ml. 3,00 verso edifici senza aperture
- ml 4,00 verso edifici con aperture

L' ampliamento può sorgere comunque ad una distanza inferiore a quelle precedentemente definite previo accordo con il proprietario confinante.

Detto accordo si ritiene concluso qualora questi abbia firmato il piano di situazione annesso alla domanda di costruzione.

Laddove si renda opportuna la conservazione di caratteri morfologici - ambientali il Municipio può imporre la contiguità e l' edificazione a confine.

In ogni caso la contiguità preesistente deve essere salvaguardata.

4. Nella zona NV in particolare devono essere impiegati solo pietrame a secco per i muri esterni, piode per la copertura dei tetti e legno naturale per i serramenti, gli architravi, i loggiati, ecc.
5. Per le costruzioni esistenti ai mappali nri 7, 9, 13, 16, 18, 23, 25, 30, 38, 41, 49, 66, 75, 83, 86, 89, 91, 93, 101, 103, 106, 131, 494 valgono inoltre le prescrizioni particolari di cui nell'allegato A delle presenti norme.
6. Il grado di sensibilità (art. 43 OIF) stabilito per la zona è il grado II.

Art. 33

 Zona di sviluppo
 edilizio R2

Nella zona di sviluppo edilizio sono ammessi :

- edifici a carattere residenziale;
- infrastrutture d'ordine collettivo e/o ricettivo quali case di cura e per anziani;
- alberghi;

e simili,

nonché tutte le attività lavorative indicate all'art. 9 delle presenti norme.

Valgono le seguenti norme edificatorie particolari :

1. Lunghezza delle facciate per unità edilizia

Per lunghezza della facciata s'intende la misura dell'ingombro effettivo della stessa, comprese le costruzioni accessorie annesse all'edificio principale, fatta eccezione delle autorimesse di cui all'art. 35.

Sono stabilite le seguenti lunghezze massime:

- facciata più lunga : ml 12,00
- facciata più corta : ml 8,00

La contiguità è ammessa per non più di due unità.

Nel caso particolare di infrastrutture d'ordine collettivo e/o ricettivo di cui sopra, il Municipio può autorizzare l'accostamento di un numero maggiore di unità, in funzione degli scopi specifici dell'oggetto proposto e dell'ambiente in cui lo stesso viene a collocarsi.

2. Tetti

Per la costruzione dei tetti valgono le prescrizioni dell'art. 12.

Nel caso particolare di costruzioni contigue le coperture devono essere previste per ognuna delle unità edilizie di cui al punto 1.

3. Distanze

Le distanze minime stabilite sono

- ml 2,00 verso fondi privati confinanti
- ml 4,00 fra edifici
- per le distanze verso l'area pubblica valgono le misure indicate all'art. 13.

I proprietari possono accordarsi di modificare le distanze dai confini privati, purchè siano rispettate quelle fra edifici; ai fini della licenza edilizia l'accordo si ritiene concluso se il vicino ha firmato il piano di situazione annesso alla domanda di costruzione.

4. Altezze : v. Art. 11

5. Altre disposizioni

Vanno applicate inoltre le prescrizioni generali contemplate nelle presenti norme di attuazione ed in particolare agli Art. 10 e 35 delle presenti norme.

6. Il grado di sensibilità (art. 43 OIF) stabilito per la zona è il grado II.

Art. 34

Zona edificabile
d'interesse
comunale ZEIC

In questa zona è permessa unicamente l'edificazione di residenze primarie.

Le modalità dell'edificazione di quest'area saranno regolate da normative legali per l'utilizzo, nonché da un piano tecnico, che tengano conto dell'interesse comunale.

Il grado di sensibilità (art. 43 OIF) stabilito per la zona è il grado II.

C. PIANO DEL TRAFFICO

Art. 35

Autorimesse e
posteggi

- a) Nel nucleo di vecchia formazione di Sonogno, di cui all'art. 32 il traffico deve essere limitato solo ai confinanti autorizzati.
Il posteggio di autoveicoli è ammesso solo sulla parte di fondo privato già adibito a tale scopo all'entrata in vigore del PR.

Nelle altre zone stabilite dal PR è ammessa la formazione di almeno 1 posto auto per ogni unità abitativa.

Per attività di ordine agricolo o artigianale è ammesso un numero adeguato di posteggi di servizio
- b) Nella rimanente parte del territorio è ammessa la formazione sul suolo privato di un numero massimo di posteggi adeguato alle funzioni abitativa e/o lavorativa.

Art. 36

Disciplina del
traffico

1. La circolazione dei veicoli a motore, oltre il parcheggio generale indicato dal piano regolatore sotto la Colonia, è vietata in tutto il territorio comunale.
2. Un permesso speciale è tuttavia concesso ai fronteggianti che ne fanno domanda al Municipio. Analogo permesso è concesso ai titolari di un servizio di interesse pubblico, come servizio postale, medico, raccolta rifiuti, pompieri, calla neve e simili.
3. Il Municipio può limitare il divieto a determinati periodi o giorni, a seconda dell'intensità del traffico, ma vi comprende in ogni caso i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre di ogni anno.
4. È riservata l'approvazione di queste limitazioni da parte del Dipartimento di Polizia.

D. PIANO DELLE ATTREZZATURE ED EDIFICI DI
INTERESSE PUBBLICO O COLLETTIVO (AP - EP)

Art. 37

Attrezzature ed
edifici d'interesse
pubblico
(AP - EP)

La zona definita per attrezzature ed edifici d'interesse pubblico o collettivo comprende tutte le aree segnate sul piano con colore verde.

Sono ammesse solo le attrezzature e costruzioni di interesse pubblico o collettivo quali il palazzo comunale, museo, latteria, chiesa e cimitero, attrezzature sportive, allevamento ittico, piazzali per l'atterraggio elicotteri, di scarico legname, ecc., come pure le aree destinate all'uso ricettivo d'interesse collettivo, quali la colonia, o strutture analoghe.

Nuove costruzioni, riattamenti, ricostruzioni o ampliamenti dovranno essere eseguiti nel rispetto delle norme estetiche e materiali stabilite per la zona limitrofa di P.R.

Le distanze minime stabilite sono

- ml 2,00 verso fondi privati confinanti
- ml 4,00 fra edifici
- per le distanze verso l'area pubblica valgono le misure indicate all'art. 13.

ALLEGATO A

Prescrizioni particolari

Le presenti prescrizioni particolari sono finalizzate alla
miglioria ambientale del nucleo principale di Sonogno e
della sua zona di correlazione.

In caso di riattazione o di ampliamento degli stabili indicati
nel piano no 2.2 (scala 1 : 500), di cui alle pagine seguenti,
dovranno essere rispettate le modalità d'intervento indicate.

Il Municipio può ordinare un restauro dei fabbricati, indicati
dal Piano o nel presente allegato alle Norme di Attuazione
del Piano Regolatore, per renderli conformi all'aspetto degli
edifici tradizionali qualora sia assicurato il pagamento delle
relative indennità.

Cambiamento del tetto :
sostituzione con coper-
tura in piode.



part. 2

Cambiamento del tetto :
sostituzione con coper-
tura in piode




part. 56

Demolizione dell'
autorimessa e
ricostruzione
vicino alla casa




part. 222

Cambiamento del tetto:
sostituzione con copertura
in piode e cambio di direzione
del colmo.




V. sopra

Cambiamento del tetto:
sostituzione con copertura
in piode.




Cambiamento del tetto:
sostituzione con coper-
tura in piode e adatta-
mento al tetto principale.




part. 131

Cambiamento del tetto:
sostituzione con coper-
tura in piode.




part. 13 A

Cambiamento del tetto:
sostituzione con coper-
tura in piode e adatta-
mento al tetto principale.




part. 16 A

Cambiamento del tetto :
 sostituzione parte
 aggiunta con copertura
 in piode, in modo da
 ottenere un tetto unico



part. 7.

Cambiamento del tetto:
 sostituzione con coper-
 tura in piode e adatta-
 mento al tetto principale.




part. 18

Sopraelevazione della co-
 struzione e nuova formazio-
 ne del tetto in piode.



part. 25

Cambiamento del tetto:
sostituzione con coper-
tura in piode e adatta-
mento al tetto principale.




part. 30

Cambiamento del tetto:
sostituzione con coper-
tura in piode.




part. 23

Cambiamento del tetto:
sostituzione con coper-
tura in piode e adatta-
mento al tetto principale.




part. 23

Cambiamento del tetto:
sostituzione con copertura
in piode.



part. 38

Cambiamento del tetto:
sostituzione con tetto
ad un' unica falda e con
copertura in piode.



part. 41

Formazione di un loggiato
e prolungamento del tetto
con copertura in piode.




part. 66

Cambiamento del tetto:
sostituzione con coper-
tura in piode e adatta-
mento al tetto principale.




part. 75 A

Ripristino balcone.



part. 83

Cambiamento del tetto:
sostituzione con coper-
tura in piode e cambia-
mento di direzione del
colmo.



part. 89 A

Cambiamento del tetto:
sostituzione con coper-
tura in piode.




part. 103

Cambiamento del tetto:
modificazione della pen-
denza e sostituzione con
copertura in piode.



part. 86

Cambiamento del tetto:
sostituzione con coper-
tura in piode.



part. 93

Cambiamento del tetto:
sostituzione con copertura
in piode.




part. 101

Vedi sopra.




part. 101

Cambiamento del tetto:
sostituzione con copertura
in piode.



part. 101

Cambiamento del tetto:
sostituzione con coper-
tura in piode.




part. 494 A

Vedi sopra.



part. 494 A

Cambiamento del tetto :
sostituzione con coper-
tura in piode




part. 494 B

Cambiamento del tetto:
sostituzione con coper-
tura in plode.



part. 106

Esproprio e demolizione.



part. 91 A